



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE SALERNO VICINANZA

Corso V. Emanuele.-84123 Salerno - Tel.089 226493 Fax: 089 2571223 Cod. Mec.: SAIC8A800L

e-mail: saic8a800l@istruzione.it C.. F. 95146430657 Sito WEB: www.icvicinanza.edu.it

Codice Univoco Ufficio UFF6YA

IST.COM.STAT. "GIACINTO VICINANZA"-SALERNO
Prot. 0006413 del 19/09/2024
V (Uscita)

Alle famiglie
Al personale scolastico
Dell'IC Salerno Vicinanza
E p.c. al DSGA
Sito Web
Bacheca Registro elettronico
Atti

Oggetto: Abolizione dell'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola oltre i 5 giorni di assenza per malattia, Legge regionale n. 13 del 25.07.2024

Con riferimento a quanto in oggetto si informano le SS.LL che sul BURC (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) n. 53 del 29 luglio 2024 è stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola, oltre i tre giorni per la scuola dell'infanzia e i cinque giorni per la scuola primaria e secondaria di primo grado, salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente (come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967).

Tanto premesso si specifica che, tutte le tipologie di assenza per malattia dovranno quindi essere giustificate sul Registro elettronico con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi da malattia.

Ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione, nel rispetto della normativa ancora vigente, articolo 114 del Testo Unico Scuola e articolo 570 ter del codice penale, giova precisare che:

- in assenza di certificazione esterne che attestino lo stato di guarigione e quindi di riammissione nella comunità scolastica, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità delle famiglie. Pertanto, gli alunni e le alunne in condizioni di salute non idonee e con sintomatologia ancora in corso non devono rientrare a scuola.

Per la scuola secondaria di I grado, resta inteso che, per assenze prolungate, al fine del conteggio per la validità dell'anno scolastico, le famiglie giustificheranno le assenze con autocertificazione, ai sensi dell' art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, firmata da entrambi i genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale eventualmente corredata da comprovata certificazione del medico di base, in caso di prolungata malattia infettiva, (come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967).

Tutte le comunicazioni di particolari situazioni di salute degli alunni dovranno essere inviate alla scuola tramite posta elettronica istituzionale saic8a800l@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Dot.ssa Sabrina Rega

